

**CONTRATTO REGIONALE LOMBARDO DI
LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE
ISTITUZIONI CONCERTISTICO ORCHESTRALI**

Milano, 14 ottobre 2008

Accordo per il rinnovo del Contratto Regionale Lombardo

Dipendenti I.C.O.

Per i dipendenti della Fondazione Pomeriggi Musicali

In data 14 ottobre 2008 si sono incontrati, presso la sede della Fondazione “I Pomeriggi Musicali”, in Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 2:

- la Fondazione “I Pomeriggi Musicali”, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. **Massimo Collarini** e dall’Amministratore Delegato Sig. **Giuseppe Manzoni**, con l’assistenza del proprio consulente Sig. **Massimo Parravicini**;

- l’Agis Lombarda rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Stefano Losurdo**;

- i lavoratori dipendenti della Fondazione “I Pomeriggi Musicali”, rappresentati dalle proprie Rappresentanze Unitarie Aziendali Sig. **Lorenzo Lumachi**, Sig. **Marco Paolini**, Sig. **Ezio Beghi** e Sig.ra **Elisabetta La Licata**;

- le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, SLC CGIL, nella persona del Sig. **Giancarlo Albori** e FISTel CISL, nella persona del Sig. **Silvio Belleni**;

premesse

- che occorre procedere al rinnovo del Contratto Regionale Lombardo di Lavoro per i dipendenti delle Istituzioni Concertistico Orchestrali, stipulato in data 04 Maggio 2004, per il quadriennio 2007 – 2010;

- che per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si richiamano e vengono riconfermate le disposizioni del precedente Contratto Regionale del 04 Maggio 2004;

tutto quanto premesso

le parti concordano le seguenti modifiche e/o integrazioni al Contratto Regionale Lombardo del 04 Maggio 2004:

PARTE NORMATIVA

- Abolizione dall’intero contratto della sosta stagionale, teoricamente ancora in vigore per alcuni dipendenti.
- I permessi non retribuiti, attualmente vincolati a tre tranches di 8 gg., vengono vincolati a 4 tranches di 6 gg. di cui una frazionabile non oltre l’intera giornata.
- L’aspettativa sarà frazionabile in 4 tranches.

- Trasparenza nel contratto d'assunzione degli aggiunti (allegare il calendario delle giornate per le quali il lavoratore è pagato).
- Aggiunta di un articolo specifico sul mobbing.
- Disciplina derogatoria per il personale utilizzato per la lirica e la concertistica (nuova normativa Welfare).
- Nei contratti a termine e nei contratti della stagione lirica, per i minimi tabellari maggiorati del 45%, l'incidenza del 7% a titolo di TFR sarà evidenziata a parte nei prospetti paga. Per i medesimi contratti con durata da 31 gg a 180 gg i minimi tabellari saranno maggiorati del 32%, l'incidenza del 7% a titolo di TFR che sarà evidenziata a parte nei prospetti paga.

PARTE ECONOMICA

- Per il quadriennio 2007/2010 si dispone l'aumento complessivo della paga base del 10% con conseguente rivalutazione della quota percentuale degli scatti di anzianità, nelle seguenti misure:
 - **2007** - aumento del 1,7% su paga base e contingenza (**inflazione reale**);
 - **2008** - aumento del 3,2% su paga base e contingenza (**inflazione presunta**);
 - **2009** - aumento del 2,6% su paga base e contingenza (**inflazione presunta**);
 - **2010** - aumento del 2,5% su paga base e contingenza (**inflazione presunta**);
- E' previsto un incremento del 15% per complessivo 20% per il primo violino di spalla su paga base e assegno integrativo.

I nuovi minimi tabellari saranno conteggiati in busta paga a partire dall'1 settembre 2008 a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e dall'1 settembre 2008 ai dipendenti a tempo determinato.

Gli aumenti contrattuali maturati dai singoli lavoratori a tempo indeterminato nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 agosto 2008 verranno liquidati entro il 27 ottobre 2008.

Art. 13 - Categorie e livelli

Si istituisce il seguente inquadramento unico del personale:

Livelli	Categorie
1°	1° violino di spalla** con obbligo del 2° posto e della fila
	1° violoncello con obbligo del 2° posto e della fila

**Maggiorazione 20%

Art. 5 - Contratti a termine lirica

Si riconosce al lavoratore assunto a tempo determinato la trasferta giornaliera

forfetaria omnicomprensiva di € 17,00.

Art. 17bis – Ticket

A decorrere dal 01 settembre 2008 si introduce il ticket per la prova unica di € 5,16 per gli aggiunti.

Art. 22 - Prestazioni speciali

La prestazione speciale aumenta a € 65,00.

Art. 23 - Aumenti periodici di anzianità

Rivalutazione degli scatti di anzianità in cifra fissa per gli assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio 1997 con un incremento per ogni livello del 20 %.

Art. 32 - Permessi

A partire dall'anno 2009 si abolisce la decurtazione dei permessi retribuiti per effetto dei senza parte per le seconde parti e 2° violoncello.

Con decorrenza 01 gennaio 2009, si aumentano i gg. di permesso retribuito al 3° livello a 18.

Verranno considerati giorni di presenza effettiva anche le seguenti voci:

1. Permessi retribuiti
2. Senza parte (solo la produzione alternata archi-fiati)

Il presente accordo resterà in vigore sino al 31 dicembre 2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la SLC-CGIL

.....

Per la FISTel - CISL

.....

Per i lavoratori

.....

.....

.....

per la FONDAZIONE

I POMERIGGI MUSICALI

.....

.....

.....

per l'AGIS LOMBARDA

.....

SEGUE CONTRATTO REGIONALE LOMBARDO DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE ISTITUZIONI CONCERTISTICO
ORCHESTRALI PER IL PERIODO 2007 - 2010

INDICE

	<u>ARTICOLO</u>	<u>PAGINA</u>
Anticipata, risoluzione del contratto a termine	47	51
Aspettativa e permessi sindacali	33	42
Assenze	42	49
Assunzione	1	8
Assunzioni fuori piazza a tempo determinato	10	15
Assunzioni in sostituzione	11	16
Attività promozionale	29	35
Attività sindacali	53	54
Aumenti periodici di anzianità	23	26
Categorie e livelli	13	16
Certificati di servizio	44	51
Comporto	12	16
Condizioni più favorevoli	55	55
Congedo matrimoniale	36	44
Contratti a termine	4	9
Contratti a termine stagioni liriche	5	11
Contratti di fornitura di lavoro temporaneo	6	13
Corresponsione della retribuzione	25	28
Decorrenza	56	55
Divieti e norme speciali	40	48
E. N. P. A. L. S.	52	54
Esclusività del rapporto di lavoro	7	13
Ferie	31	38
Festività	30	36
Indennità di anzianità	45	51
Indennità di contingenza	24	28
Indennità in caso di morte	46	51
Indennità per lavoro all'aperto	51	54
Indennità per maneggio denaro	20	24
Indennità sostitutiva mensa	17bis	23
Indennità strumento e assicurazione	19	24
Infortuni sul lavoro	38	47
Lavoro straordinario	28	33

Mobbing	58	55
Mutamento di mansioni	18	23
Norme di assunzione	3	9
Orario di lavoro	26	29
Organici funzionali	2	9
Periodo di prova	8	14
Permessi	32	39
Portatori di Handicap	34	44
Prestaz. speciali, incisioni e reg. televisive	22	24
Prove a sezioni	27	32
Prove straordinarie	28bis	34
Provvedimenti disciplinari	41	49
Quadri	14	20
Qualifica impiegatizia	9	15
Quattordicesima mensilità	17	22
Rapporto di lavoro part-time	33bis	43
Retribuzione ed elementi della retribuzione	15	21
Riposo settimanale	30bis	37
Servizio militare	48	51
Sistema di informazione	57	55
Termini di preavviso	43	50
Tossicodipendenti e sieropositivi	35	44
Tournée nazionali ed estero	50	53
Trasferte	49	52
Trattamento di malattia	37	45
Tredicesima mensilità	16	21
Tutela della maternità	39	48
Versamento contributi Sindacali	54	54
Vestiaro	21	24

TABELLE

“A” - Elenco dei Comuni della zona “Grande Milano”

ALLEGATI

“A” – Minimi tabellari mensili per i dipendenti a tempo indeterminato.

“B” – Minimi tabellari mensili per i professori d’orchestra con contratto a termine.

“C” – Minimi tabellari mensili per i professori d’orchestra con contratto a termine per la stagione lirica.

“D” – Assegno integrativo.

ART. 1 - ASSUNZIONE

Per l'assunzione dei professori d'orchestra l'Istituzione si atterrà alle disposizioni legislative vigenti nonché a quelle previste dal presente contratto.

L'assunzione a tempo indeterminato dei professori di orchestra avverrà di norma previo concorso o audizione, ovvero, sentito il Consiglio d'Azienda, per chiara fama e/o dimostrata capacità.

La Commissione giudicatrice sarà composta da 5 membri, di cui uno designato dal Consiglio d'azienda, uno designato dall'orchestra, due dalla direzione (compreso il commissario esterno) e uno rappresentato dal direttore artistico o suo delegato. In caso di aumento del numero dei componenti della commissione giudicatrice, la suddivisione avverrà al 50%.

Qualora l'assunzione non avvenga per concorso o attraverso le graduatorie scaturite da audizioni, l'Istituzione, nell'operare la scelta, si avvarrà, salvo sostituzioni improvvise relative a una produzione, del parere non vincolante della Spalla e della prima parte interessata.

Le graduatorie scaturite da concorsi o audizioni per assunzioni a tempo indeterminato avranno validità di 18 mesi; le graduatorie per assunzioni a tempo determinato avranno validità triennale.

Per l'assunzione degli impiegati e degli operai valgono le norme di legge in materia.

L'assunzione viene comunicata direttamente all'interessato per lettera, nella quale dovranno essere specificati:

1. la data di assunzione;
2. il livello in cui il lavoratore viene assegnato ai sensi dell'art. 13;
3. la durata del periodo di prova;
4. il trattamento economico iniziale;
5. tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare:

1. la carta d'identità o altro documento equipollente;

2. copia del diploma;
3. le tessere delle assicurazioni sociali, in quanto ne sia già in possesso;
4. eventuali altri documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.

L'Istituzione può richiedere:

1. il certificato penale di buona condotta in data non anteriore a tre mesi;
2. il certificato medico;
3. la scheda anagrafica rilasciata dal Centro Per L'impiego

A richiesta dell'Istituzione, il lavoratore ha inoltre l'obbligo di munirsi di passaporto.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'Istituzione il suo domicilio e recapito telefonico, a notificare tempestivamente i successivi cambiamenti ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonché gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni per il nucleo familiare o per il riconoscimento di eventuale anzianità maturata presso altre Istituzioni.

ART. 2 - ORGANICI FUNZIONALI

La Fondazione stabilisce gli organici funzionali, dimensionati alle effettive necessità aziendali, nel rispetto delle esigenze finanziarie e di bilancio, delle peculiarità produttive e delle strutture logistiche aziendali.

ART. 3 - NORME DI ASSUNZIONE

Nel contratto a tempo indeterminato i periodi di sospensione del lavoro non risolvono, di per sé, il rapporto.

Tuttavia ai fini del computo dell'anzianità a tutti gli effetti, verranno considerati utilmente solo i periodi di effettivo servizio prestato ivi comprese quelle sospensioni che, ai sensi del presente contratto non interrompono l'anzianità (ferie, malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.).

ART. 4 - CONTRATTI A TERMINE

Nel contratto individuale di lavoro a termine deve essere indicata la data di inizio e di termine del rapporto, il livello cui il lavoratore viene assegnato, le mansioni

attribuite, il trattamento economico spettante, la durata del periodo di prova ed il calendario delle giornate per le quali il lavoratore è pagato.

Nel caso in cui l'assunzione a termine abbia luogo per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, nel contratto individuale di lavoro deve essere indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.

Le norme previste dal presente contratto si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato o stagionale, sempre che non siano obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine e con l'esclusione comunque degli istituti contrattuali esplicitamente previsti per il personale assunto a tempo indeterminato e delle norme relative al preavviso e al congedo matrimoniale.

Al lavoratore assunto a tempo determinato si applicano i minimi tabellari previsti nell'allegato "B".

I minimi tabellari previsti nell'allegato "B" e l'indennità di contingenza dei lavoratori assunti con contratto a termine di durata non superiore a 30 giorni saranno maggiorati del 45% rispetto ai minimi tabellari di cui all'allegato "B" e l'indennità di contingenza. La percentuale del 45% è da imputarsi per il 7% a Trattamento di Fine Rapporto. Tale ultimo emolumento, non trattandosi di retribuzione pensionabile, deve trovare esposizione separata nelle registrazioni obbligatorie.

La maggiorazione in questione, che viene corrisposta in sostituzione di tutti gli istituti previsti dal presente contratto nonché delle indennità di qualsiasi natura corrisposte in sede aziendale, assorbe comunque sino a concorrenza le eventuali eccedenze delle retribuzioni percepite dal lavoratore in base al contratto individuale di lavoro rispetto al minimo tabellare di categoria ed alla indennità di contingenza.

Nel caso che il contratto sia stipulato per un periodo superiore a 30 giorni al professore d'orchestra competerà, salvo quanto disposto dal precedente 2° comma, il trattamento previsto dal presente contratto in relazione all'effettivo periodo di servizio prestato. Per i contratti di durata superiore ai 30 giorni, ma non superiore a 180, con il consenso tra le parti, la retribuzione differita per tredicesima, quattordicesima e ferie, sarà corrisposta mensilmente, attraverso un elemento di maggiorazione del 25% rispetto ai minimi

tabellari di cui all'allegato "B" (pari all'incidenza di ciascun emolumento, che è di 1/12). Allo stesso modo, il TFR sarà corrisposto mensilmente con un ulteriore elemento di maggiorazione, pari al 7% (pari al divisore di legge di 1/13,5).

In considerazione delle stagioni concertistiche e della necessità di far ricorso, in tali circostanze, a personale aggiunto con rapporto di lavoro a termine, verificata la ciclicità di tali attività, tale da connotarle in senso stagionale ed esaminata la L. 247/2007 come modificata dal D.L. 112/2008 si conviene:

1. che per le assunzioni per cui è apposto il termine, in relazione alla realizzazione delle stagioni concertistiche, sussistano tutte le condizioni per il realizzarsi della deroga del limite massimo di rinnovi contrattuali di cui all'art. 5, comma 4-bis del D. Lgs 368/2001, stabilito, di norma, in 36 mesi e che pertanto, non sia posto limite ai rinnovi di contratti a termine per la causale in oggetto;
2. che non si faccia luogo all'esercizio del diritto di precedenza da parte del personale assunto a termine per le stagioni concertistiche, stabilito dal comma 4-quater della L. 247/07 in relazione ad eventuali assunzioni a tempo indeterminato, anche in ragione della necessità di ricorrere al concorso/audizione per lo stabile inserimento all'interno dell'orchestra.

ART. 5 - CONTRATTI A TERMINE STAGIONI LIRICHE

Ai professori d'orchestra assunti in occasione delle stagioni liriche, sono riconosciuti i minimi tabellari previsti nell'allegato "C".

Nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato, deve essere indicata la data di inizio e di termine del rapporto, il livello cui il lavoratore viene assegnato, le mansioni attribuite, il trattamento economico spettante, la durata del periodo di prova ed il calendario delle giornate per le quali il lavoratore è pagato..

Le norme previste dal presente contratto si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a termine stagioni liriche sempre che non siano obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine e con l'esclusione comunque degli istituti contrattuali esplicitamente previsti per il personale assunto a tempo indeterminato e delle norme relative al preavviso e al congedo matrimoniale.

Al lavoratore assunto a tempo determinato si applicano i minimi tabellari previsti

nell'allegato "C", l'indennità di contingenza, l'indennità strumento prevista dal presente contratto.

Al lavoratore è riconosciuta la trasferta giornaliera forfettaria omnicomprensiva di Euro 17,00.

I minimi tabellari previsti nell'allegato "C" e l'indennità di contingenza dei lavoratori assunti con contratto a termine stagioni liriche di durata non superiore a 30 giorni saranno maggiorati del 45% rispetto ai minimi tabellari di cui all'allegato "C" e l'indennità di contingenza. . La percentuale del 45% è da imputarsi per il 7% a Trattamento di Fine Rapporto. Tale ultimo emolumento, non trattandosi di retribuzione pensionabile, deve trovare esposizione separata nelle registrazioni obbligatorie

La maggiorazione in questione, che viene corrisposta in sostituzione di tutti gli istituti previsti dal presente contratto nonché delle indennità di qualsiasi natura corrisposte in sede aziendale, assorbe comunque sino a concorrenza le eventuali eccedenze delle retribuzioni percepite dal lavoratore in base al contratto individuale di lavoro rispetto al minimo tabellare di categoria ed all'indennità di contingenza.

Nel caso che il contratto sia stipulato per un periodo superiore a 30 giorni al professore d'orchestra competerà, salvo quanto disposto dal precedente 3° comma, il trattamento previsto dal presente contratto in relazione all'effettivo periodo di servizio prestato. Per i contratti di durata superiore ai 30 giorni, ma non superiore a 180, con il consenso tra le parti, la retribuzione differita per tredicesima, quattordicesima e ferie, sarà corrisposta mensilmente, attraverso un elemento di maggiorazione del 25% rispetto ai minimi tabellari di cui all'allegato "B" (pari all'incidenza di ciascun emolumento, che è di 1/12). Allo stesso modo, il TFR sarà corrisposto mensilmente con un ulteriore elemento di maggiorazione, pari al 7% (pari al divisore di legge d 1/13,5).

In considerazione delle stagioni liriche e della necessità di far ricorso, in tali circostanze, a personale aggiunto con rapporto di lavoro a termine, verificata la ciclicità di tali attività, tale da connotarle in senso stagionale ed esaminata la L. 247/2007 come modificata dal D.L. 112/2008 si conviene:

1. che per le assunzioni per cui è apposto il termine, in relazione alla realizzazione delle stagioni liriche, sussistano tutte le condizioni per il realizzarsi della deroga

del limite massimo di rinnovi contrattuali di cui all'art. 5, comma 4-bis del D. Lgs 368/2001, stabilito, di norma, in 36 mesi e che pertanto, non sia posto limite ai rinnovi di contratti a termine per la causale in oggetto;

2. che non si faccia luogo all'esercizio del diritto di precedenza da parte del personale assunto a termine per le stagioni liriche, stabilito dal comma 4-quater della L. 247/07 in relazione ad eventuali assunzioni a tempo indeterminato, anche in ragione della necessità di ricorrere al concorso/audizione per lo stabile inserimento all'interno dell'orchestra.

ART. 6 - CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO

La Fondazione ha facoltà di utilizzare nei casi previsti dalla legge 196/1997 prestatori di lavoro temporaneo dell'area tecnico-amministrativa.

I prestatori di lavoro temporaneo possono essere utilizzati per un numero non superiore al 10% dei lavoratori (amministrativi-tecnici) assunti a tempo indeterminato.

Al prestatore di lavoro temporaneo spetta un trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello della Fondazione utilizzatrice per effetto dei diversi livelli di contrattazione.

La Fondazione comunicherà preventivamente all'organismo rappresentativo aziendale il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate.

Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.

ART. 7 - ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro con la Fondazione costituisce un rapporto esclusivo con l'applicazione dell'art. 2105 c.c. che pone a carico del lavoratore il cd, "Obbligo di fedeltà".

Lo svolgimento di qualsiasi altra attività secondaria da parte del professore d'orchestra deve essere preventivamente autorizzata, di volta in volta, dalla Direzione della Fondazione e compatibile con la programmazione.

ART. 8 - PERIODO DI PROVA

L'assunzione con contratto a tempo indeterminato del professore d'orchestra avverrà con un periodo di prova di 6 mesi effettivamente prestati. (Non saranno computati periodi di malattia, ferie, turni di riposo, festività, ecc.).

Per i contratti a termine o stagionali i periodi di prova sono così fissati:

- contratti di 1 settimana: periodo di prova di 2 giorni
- contratti di 2 settimane: periodo di prova di 4 giorni
- contratti di 1 mese: periodo di prova di 1 settimana
- contratti di periodi superiori: periodo di prova di 15 giorni

Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art.1.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto.

La risoluzione del rapporto può aver luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.

In caso di risoluzione al professore d'orchestra sarà corrisposta la retribuzione per il periodo di servizio prestato.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Istituzione non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.

Per l'eventuale disdetta o per la conferma in servizio del professore d'orchestra assunto a seguito di concorso o audizione sarà dall'Istituzione consultato il Consiglio di azienda.

Nel caso in cui venga risolto dall'Istituzione nei corso del periodo di prova il rapporto di lavoro con il professore d'orchestra assunto a seguito di concorso o audizione, il candidato che nella graduatoria risulti immediatamente successivo al vincitore e che abbia conseguito almeno il minimo stabilito dalla commissione giudicatrice per l'idoneità al posto, dovrà, consultato il Consiglio d'Azienda, essere

invitato dall'Istituzione ad esperire il periodo di prova.

L'invito in questione potrà essere effettuato dall'Istituzione non oltre il diciottesimo mese dalla conclusione del concorso o audizione.

Per il personale dell'area tecnico-amministrativo i limiti del periodo di prova sono così fissati:

Quadri :		6	mesi
Impiegati:	I categoria	5	mesi
	II categoria	3	mesi
	III categoria	2	mesi
Operai :		1	mese

ART. 9 - QUALIFICA IMPIEGATIZIA

Al professore d'orchestra spetta la qualifica impiegatizia agli effetti dell'applicazione delle disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato e degli accordi sindacali a carattere generale stipulati per gli impiegati della industria che saranno applicati nei suoi confronti mediante accordi specifici con i necessari adattamenti richiesti dalle caratteristiche dell'attività svolta.

Il professore d'orchestra collabora alla realizzazione dei fini istituzionali mediante l'apporto di prestazioni lavorative che comportano una completa e specifica preparazione tecnico-professionale.

ART. 10 - ASSUNZIONE FUORI PIAZZA A TEMPO DETERMINATO

Al professore d'orchestra assunto in provincia diversa da quella in cui ha sede l'Istituzione, questa provvederà a rimborsare, dietro presentazione di giustificativo valido fiscalmente, le spese di viaggio in prima classe sia via terra (ferrovia) e/o via mare, più le spese di trasporto per i seguenti strumenti: contrabbasso, violoncello, arpa, timpani, cassa, bassotuba, controfagotto.

Inoltre allo stesso professore d'orchestra l'Istituzione corrisponderà su esplicita richiesta, all'inizio della collaborazione, un anticipo corrispondente ad almeno tre giorni di retribuzione.

In caso di scrittura a termine di durata inferiore a trenta giorni saranno rimborsate anche le spese di viaggio per il ritorno in sede unitamente a quelle per il trasporto degli strumenti sopra indicati.

A tutti i lavoratori assunti fuori piazza, con contratto a tempo determinato, verrà corrisposta un'indennità di Euro 5,68.- per distanze tra i 30 e 50 Km. e Euro 6,97.- oltre 50 Km., da non computarsi ad alcun effetto nella retribuzione, per tutti i giorni di effettivo servizio, peraltro per un massimo di 60 giorni.

ART. 11 - ASSUNZIONI IN SOSTITUZIONE

Il professore d'orchestra assunto in sostituzione di altro professore assente dovrà essere avvertito per iscritto, all'atto della assunzione, della provvisorietà della prestazione e quando il professore sostituito riprenderà servizio, lascerà il posto senza diritto a preavviso.

ART. 12 - COMPORTO

Nel contratto a termine è ammessa una proroga di durata nei limiti previsti dalla legge relativa.

ART. 13 - CATEGORIE E LIVELLI

Si istituisce il seguente inquadramento unico del personale:

<u>LIVELLI</u>	<u>CATEGORIE</u>
1°	1° violino di spalla, con obbligo 2° posto e fila ** 1° violoncello, con obbligo 2° posto e fila
2°	1° categoria A orchestra
3°	1° categoria Super impiegati 1° categoria B orchestra
4°	1° categoria impiegati 2° categoria orchestra
5°	2° categoria A impiegati
6°	2° categoria B impiegati equiparati
7°	categoria impiegati generici

	categoria speciale operai
8°	3° categoria A impiegati
	1° categoria operai
9°	3° categoria B impiegati
	2° categoria operai
10°	3° categoria operai

L' ORCHESTRA È COSÌ INQUADRATA:

1° livello - violino di spalla con obbligo 2° posto e fila **, primo violoncello con obbligo 2° posto e fila (**MAGGIORAZIONE DEL 20%)

2° livello (1a cat. A) - la viola, concertino dei primi violini, 1° violino dei secondi, 1° contrabbasso, la arpa, 1° flauto, 1° oboe, 1° clarinetto, 1° fagotto, la tromba, 1° corno, 1° trombone, pianoforte solista, 1° timpano, strumenti a tastiera, pianoforte, harmonium, celesta, campanelli, sistro e le altre prime parti anche se con obbligo di fila.

3° livello (la cat. B) - 2° violoncello, 2° flauto con obbligo dell'ottavino, 2° oboe con obbligo del corno inglese, 2° clarinetto con obbligo del clarino basso, 2° fagotto con obbligo di controfagotto, corno inglese, 3° corno, clarinetto basso, ottavino, clarinetto piccolo in mi b, corno di bassetto, contrabbasso V corde, controfagotto, percussionista addetto allo xilofono, vibrafono, marimba e simili e tutti gli strumenti a percussione a suono determinato - esclusi i timpani e gli strumenti a tastiera (pianoforte, harmonium, celesta, campanelli, sistro) - con obbligo di strumenti a percussione a suono indeterminato.

4° livello (2a cat.) – 2° viola e seguenti, 2° leggio dei primi violini e seguenti, 2° violino dei secondi violini e seguenti, 2° contrabbasso e seguenti, 2° flauto, 2° oboe, 2° clarinetto, 2° fagotto, 2° e 4° corno, 2° tromba, 3° tromba, 2° arpa, 2° e 3° trombone, 3° violoncello e seguenti, 3° flauto, 3° oboe, 3° clarinetto, 3° fagotto, 4° tromba, 4° trombone, cassa e piatti, batteria con obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi i timpani e gli strumenti a tastiera.

PROFILI PROFESSIONALI DEGLI IMPIEGATI, EQUIPARATI, OPERAI

3° livello (la super) - Appartengono alla 1a cat. super impiegati i lavoratori amministrativi, tecnici od artistici, che svolgono mansioni direttive che richiedono

competenze tecnico-amministrative tali da garantire, con autonomia di iniziativa e facoltà di decisione, la traduzione sul piano operativo delle direttive impartite dagli organi rappresentativi dell'Ente.

4° livello (la cat.) - Appartengono alla 1a categoria gli impiegati che svolgono mansioni direttive (di minore importanza rispetto a quelle degli impiegati inquadrati nel 3° livello "la super") con autonomia ed iniziativa, entro norme e direttive sulla base di specifici programmi di lavoro, espletando compiti variabili e di rilievo richiedenti la conoscenza completa di tecniche e procedure specialistiche, implicanti la programmazione del lavoro proprio.

5° livello (2a cat. A) - Appartengono alla 2a cat. impiegati i lavoratori di concetto che svolgono attività amministrative, tecniche od artistiche caratterizzate da autonomia operativa nell'ambito di principi, norme e procedure valide per il campo di attività in cui operano e che richiedono specifica competenza professionale e che possano comportare anche l'assunzione di iniziative sotto il controllo dei superiori con l'ausilio di altro personale;

- Vi appartengono altresì gli ispettori d'orchestra (vedi 6° livello) aventi almeno 8 anni di anzianità nella specifica mansione.
- Vi appartengono inoltre i lavoratori con mansioni e responsabilità superiori a quelle degli equiparati che sono preposti, attraverso il coordinamento di altri lavoratori, alla conduzione di operazioni complesse in palcoscenico od in laboratorio con l'esecuzione di qualsiasi intervento, nell'ambito delle direttive ricevute.

6° livello (2a cat. B impiegati) - Appartengono alla 2a cat. B impiegati i lavoratori che, nell'ambito di istruzioni ricevute, svolgono attività di concetto di carattere amministrativo, tecnico od artistico di minore rilievo rispetto a quelle proprie della categoria precedente, nonché gli impiegati che per l'espletamento delle proprie mansioni seguono le prestazioni dei complessi artistici (ispettori).

EQUIPARATI

Vi appartengono i lavoratori che:

- esplicano mansioni superiori a quelle degli operai inquadrati nella categoria massima degli operai stessi;

- oltre a possedere tutte le caratteristiche della definizione di operai specializzati, guidino e controllino partecipando al lavoro, in qualità e con responsabilità di capi-squadra, il lavoro di un gruppo di operai con rapporto di competenza tecnico-pratica.

7° livello (cat. Impiegati generici e spec. operai) - Vi appartengono i lavoratori specializzati i quali, oltre a possedere tutte le caratteristiche della relativa definizione, svolgono in condizioni di specifica autonomia esecutiva mansioni per cui è richiesta una particolare abilità ed esperienza professionale (autisti, centralinisti con funzione di fattorino).

8° livello (3a cat. A impiegati) - Vi appartengono i lavoratori con mansioni d'ordine, che, seguendo istruzioni precise e dettagliate, svolgono attività di servizio con compiti meramente esecutivi.

1° cat. A OPERAI SPECIALIZZATI

Vi appartengono i lavoratori che in palcoscenico, nei laboratori, nel settore della manutenzione, ecc. compiono lavori per l'esecuzione dei quali è necessaria una speciale competenza tecnico-pratica e che svolgono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro "specialità".

9° livello (3a cat. B impiegati) - Vi appartengono i lavoratori con mansioni d'ordine che, senza alcuna esperienza specifica, svolgono attività di servizio con compiti meramente esecutivi, eseguendo istruzioni precise e dettagliate.

10° livello (3a cat. operai comuni) - Vi appartengono i lavoratori che seguono lavori ed operazioni che non richiedono specifica capacità.

INQUADRAMENTI RETRIBUTIVI-CATEGORIALI

- Impiegati: premesso e confermato quanto previsto circa il passaggio dopo due anni alla 3a cat. A degli impiegati inquadrati nella 3a cat. B, si conviene che tali effetti saranno riconosciuti i periodi di effettivo servizio prestato presso lo stesso Ente o presso altri Enti con precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a termine.
- Operai: premesso e confermato quanto previsto circa il passaggio e relativi tempi e modalità alla la cat. degli operai qualificati addetti alla produzione ed inquadrati

nella 2a cat. si conviene che a tali effetti saranno riconosciuti i periodi di effettivo servizio prestato con tali mansioni presso lo stesso Ente o presso altri Enti con precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a termine.

Ai seguenti professori d'orchestra inquadrati nella 4° cat. sarà corrisposta una maggiorazione del 3,42% del minimo tabellare di categoria:

2° flauto, 2° oboe, 2° clarinetto, 2° fagotto, 2° e 4° corno, 2° e 3° trombone, 2° e 3° tromba, 2° dei secondi violini, 2° viola, 2° contrabbasso, 3° violino dei primi.

Analoga maggiorazione sarà altresì corrisposta al professore d'orchestra della 4a cat. che ha nel contratto individuale l'obbligo di sostituire la prima parte.

Tale sostituzione dovrà effettuarsi limitatamente ai casi di malattia o assenza improvvisa della prima parte titolare. Le maggiorazioni di cui sopra, che formano parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti, sono cumulabili tra loro.

ART. 14 – QUADRI

In relazione alle disposizioni contenute nella legge 1985/190 le parti si danno atto che la categoria dei "Quadri" è costituita dal personale artistico, amministrativo e tecnico a più alta professionalità che svolgano mansioni di rilevante importanza ai fini della attuazione e dello sviluppo degli obiettivi aziendali.

In base a quanto sopra le parti riconoscono che appartengono alla categoria dei Quadri i lavoratori dell'area tecnico-amministrativa inquadrati nel livello 3° e le figure professionali aventi le caratteristiche indispensabili della categoria dei Quadri nell'ambito dei lavoratori dell'area artistica inquadra nel 1° livello (solo spalla 1° Violini) e dell'area tecnico-amministrativa inquadrati nel livello 4°.

Le figure professionali aventi le caratteristiche di indispensabili della categoria dei Quadri nell'ambito dei lavoratori dell'area artistica inquadrati nel 1° livello e dell'area tecnico-amministrativa inquadrati nel 4° livello, sono individuate con delibera di riconoscimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ai lavoratori aventi la qualifica di Quadro verrà corrisposto un assegno nella misura di Euro 77,47. - lorde mensili per il Quadro di livello 1° e 3° (Quadri di livello A) e

di Euro 51,65.- lorde mensili per il Quadro di livello 4° (Quadri di livello B).

L'Amministratore potrà anche corrispondere una specifica indennità di funzione.

Tale assegno è applicato anche per la 13° e 14° mensilità ed il trattamento di fine rapporto.

ART.15 - RETRIBUZIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Per retribuzione mensile si intende:

- il minimo tabellare previsto per la categoria cui il lavoratore è assegnato;
- gli aumenti periodici di anzianità previsti dall'art. 23 del presente contratto;
- eventuali compensi corrisposti a carattere continuativo;
- l'indennità di contingenza.

Le indennità previste dal presente contratto fanno parte della retribuzione qualora esse siano corrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa.

Non sono invece ad alcun effetto computabile nella retribuzione le indennità corrisposte da parte dell'Istituzione al lavoratore a titolo di rimborso spese o di liberalità.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:

- il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno o festivo;
- le eventuali indennità retribuite per specifiche circostanze o per particolari prestazioni od incarichi;
- la tredicesima mensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo;
- la quattordicesima mensilità.

La retribuzione giornaliera si ricava dividendo quella mensile per 26.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 120 per i professori d'orchestra e per 165 per gli impiegati e gli operai.

ART. 16 - TREDICESIMA MENSILITA'

L'Istituzione corrisponderà al lavoratore una tredicesima mensilità pari alla

retribuzione mensile.

La corresponsione avverrà normalmente entro il 20 dicembre di ogni anno.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestati presso l'Istituzione, computando come mese intero la frazione di mese eguale o superiore a 15 giorni.

Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

I ratei di 13a, per i lavoratori assunti a tempo determinato, saranno conteggiati sull'intero periodo di lavoro svolto pari a 1/365 per ogni giorno di effettivo lavoro.

ART. 17 - QUATTORDICESIMA MENSILITA'

L'Istituzione corrisponderà al lavoratore una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione mensile.

La corresponsione avverrà normalmente entro il 30 giugno di ogni anno o alla fine della stagione quando questa avvenga prima di tale data.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Istituzione, computando come mese intero la frazione di mese eguale o superiore a 15 giorni.

Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

I ratei di 14a per i lavoratori assunti a tempo determinato, saranno conteggiati sull'intero periodo di lavoro svolto pari a 1/365 per ogni giorno di effettivo lavoro.

ART. 17bis - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA

L'indennità sostitutiva mensa viene corrisposta con un ticket - restaurant dell'importo di Euro 8,26 per la doppia prova e di Euro 5,16 per la prova unica.

Il ticket di Euro 5,16 per la prova unica verrà erogato a decorrere dal 01/09/2008.

Durante la stagione concertistica il buono mensa verrà erogato per i soli giorni in cui il lavoratore è tenuto ad effettuare due prestazioni in sede ovvero una prestazione in sede ed un concerto fuori sede, (il ticket verrà erogato esclusivamente nei giorni in cui il lavoratore ha effettuato 5 ore effettive di servizio, come da ordine del giorno).

Nel periodo di attività lirica il buono mensa verrà erogato esclusivamente nei giorni in cui il lavoratore è tenuto ad effettuare due prestazioni in sede (5 ore effettive, come da ordine del giorno).

ART. 18 - MUTAMENTO DI MANSIONI

L'impiegato e il professore d'orchestra può essere assegnato temporaneamente, previo l'assenso dell'interessato, a mansioni o a categoria diversa da quella per la quale è stato assunto, purché ciò non comporti peggioramento economico o menomazione morale oppure mutamento sostanziale della sua posizione.

All'impiegato e al professore d'orchestra che sia chiamato a sostituire temporaneamente, per un periodo continuativo superiore a 45 giorni, altro elemento di categoria superiore dovrà essere corrisposto, per l'intero periodo di sostituzione, il trattamento economico previsto dal presente contratto per la categoria superiore.

Trascorso un periodo ininterrotto di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di categoria superiore, il professore d'orchestra avrà diritto al passaggio a tutti gli effetti a detta categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro professore assente con diritto alla conservazione del posto.

I compensi riconosciuti ai professori d'orchestra in caso di sostituzioni, per un periodo inferiore ai 45 giorni, sono i seguenti:

- Euro 3,10.- per sostituzioni nell'ambito dello stesso livello;
- Euro 5,16.- per sostituzioni riferenti a livelli superiori.

ART. 19 - INDENNITA' STRUMENTO E ASSICURAZIONE

Al professore d'orchestra viene corrisposta un'indennità di Euro 43,28. mensili per l'uso di uno strumento di sua proprietà e di Euro 52,21. mensili per l'uso di due o più strumenti di sua proprietà.

Tali indennità sono a titolo di rimborso forfettario, non computabile a nessun effetto nella retribuzione.

ART. 20 - INDENNITA' PER MANEGGIO DENARO

All'impiegato avente in forma continuativa mansioni e responsabilità di cassa dovrà essere corrisposta una particolare indennità mensile ragguagliata all'8% del minimo tabellare del livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza.

Le eventuali somme richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

ART. 21 – VESTIARIO

Ogni due anni, a seconda dell'usura, l'Istituzione si impegna a fornire al professore d'orchestra con rapporto a tempo indeterminato, l'abito e camicia che ritenga di fargli indossare in occasione di spettacoli (abito estivo ed invernale, con doppia dotazione di camicie).

ART. 22 - PRESTAZIONI SPECIALI, INCISIONI E REGISTRAZIONI TELEVISIVE

Il professore, già componente dell'orchestra, che fosse chiamato a suonare uno strumento speciale - da parte della direzione artistica - avrà diritto ad un compenso supplementare pari a Euro 65,00 lorde a concerto.

Si considerano strumenti speciali: viola d'amore, clarinetto piccolo, flauto in sol e tutti quelli non espressamente previsti nell'art. 13.

Si considerano altresì di tipo solistico le prestazioni fornite nell'ambito di formazioni non superiori al settimino, per le quali sarà riconosciuto un compenso lordo di Euro 155,00. per il 1° concerto e 50% per le repliche.

La definizione di eventuali ulteriori prestazioni speciali è di esclusiva competenza della Direzione Artistica.

Nulla è dovuto per le prestazioni del concertino e del basso continuo del repertorio di musica barocca, o per soli e parti reali effettuate dalle prime parti; se richiesto dalla programmazione, qualora elementi della fila fossero chiamati - con congruo anticipo - a sostenere parti reali verrà loro riconosciuta la paga di prima parte.

Nell'attività lirica sono aboliti i compensi speciali per prestazioni in palcoscenico, comparsati trucco, banda risolta in buca, ecc.

Andrà invece riconosciuto un compenso di Euro 20,65. per la 1° recita e del 50% per le repliche qualora il professore d'orchestra sia tenuto ad un duplice ruolo e cioè a quello normale in buca e a quello in palcoscenico.

Al fine di favorire lo sviluppo dell'immagine dell'Orchestra, la direzione potrà decidere autonomamente:

- l'incisione discografica;
- riprese televisive regionali, nazionali ed estere, via cavo e via satellite in diretta o in differita;
- riprese radiofoniche su reti locali, nazionali, in diretta o in differita;
- registrazioni cinematografiche realizzate sia in Italia che all'estero.

In caso di lavoro aggiuntivo per le ore di prestazioni straordinarie verrà utilizzato il Monte ore accantonato.

A fronte di questa disponibilità dell'orchestra, la suddivisione di eventuali royalties attribuite alla Fondazione avverrà nei termini seguenti:

- 70% ai professori d'orchestra;
- 30% all'Istituzione.

L'orchestra sarà messa al corrente tempestivamente ed esaurientemente delle programmazioni delle riprese radiofoniche e/o televisive ed in campo discografico in modo da raggiungere il miglior risultato.

Nulla è dovuto ai dipendenti per registrazioni cinematografiche realizzate per l'Archivio di Stato, per gli Archivi degli Enti Locali e l'archivio dell'Ente sia in Italia che all'estero.

ART. 23 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Il lavoratore assunto a tempo Indeterminato, per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso Ente e nella medesima categoria di appartenenza, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento corrisposto a carattere continuativo, ad una integrazione della retribuzione mensile nelle misure sotto indicate:

Gli scatti di anzianità sono riconosciuti con sistema in percentuale su minimo tabellare più cifra fissa secondo la seguente tabella:

<u>SCATTI</u>	<u>PERCENTUALE SU MINIMO TABELLARE</u>	<u>QUOTA FISSA dall' 1.9.83</u>
I	4%	Euro 11,63
II	4.16%	Euro 11.84
III	5,408%	Euro 13,54
IV	5,678%	Euro 13,90
V	5,962%	Euro 14,29
VI	6,260%	Euro 14,69
VII	6,573%	Euro 15,12
VIII	6.902%	Euro 15,57
IX	7,247%	Euro 16,03
X	7,610%	Euro 16,53
XI	7,990%	Euro 17,04
XII	8,390%	Euro 17,58
Totale	76,18%	

Gli scatti maturati sono ricalcolati ai nuovi valori.

Questo meccanismo di calcolo degli scatti d'anzianità sarà mantenuto in vita solo per i dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione alla data del 31.12.1996.

I nuovi assunti, con decorrenza 1 gennaio 1997, avranno diritto a maturare sette aumenti biennali di anzianità in cifra fissa secondo gli importi unitari di seguito indicati per ciascun livello di inquadramento:

<u>LIVELLO</u>	<u>IMPORTO</u>	
1	Euro	52,06
2	Euro	47,10
3	Euro	41,89
4	Euro	38,92
5	Euro	34,70
6	Euro	32,47
7	Euro	30,49
8	Euro	29,00
9	Euro	27,26
10	Euro	24,79

I futuri aumenti non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni, ne futuri eventuali compensi corrisposti con carattere di continuità potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati e da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Nel caso di passaggio di categoria gli scatti maturati in base alla anzianità di servizio presso l'Ente vanno ricalcolati sulla base dei nuovi importi sopradescritti, previsti per ogni singola categoria.

Ai lavoratori assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli scatti di cui al presente articolo, si applicano ogni due anni.

Agli esclusivi effetti degli aumenti periodici di anzianità saranno riconosciute le anzianità professionali pregresse secondo criteri di cui appresso e fatte peraltro salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti presso i singoli Enti alla definizione del presente contratto.

PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1 GENNAIO 1997:

- riconoscimento a favore di tutto il personale assunto a tempo indeterminato dei periodi di effettivo servizio prestato presso altri Enti lirici, teatri di tradizione,

istituzioni concertistico - orchestrali, RAI e Bande militari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a termine, purché di durata non inferiore a tre mesi.

Saranno peraltro riconosciuti anche i rapporti a termine di durata inferiore a tre mesi intercorsi con Enti, qualora tale durata coincida con quella della stagione dell'Ente.

Il riconoscimento dei pregressi periodi di effettivo servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità opera fino a concorrenza del numero di aumenti periodici spettanti contrattualmente.

ART. 24 - INDENNITA' DI CONTINGENZA

Al lavoratore sarà corrisposta l'indennità di contingenza prevista e regolata dalle norme generali vigenti in materia per gli impiegati dell'industria.

L'importo di Euro 10,33. mensili a titolo di elemento distinto dalla retribuzione di cui all'art. 7 del D.L. 19.9.1992, n. 384 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438 è conglobato nell'indennità di contingenza di cui alla legge 26.2.1986 n. 38 come modificata dalla legge 13.7.1990 n. 191.

Conseguentemente, l'importo dell'indennità di contingenza spettante al personale è aumentato di Euro 10,33. mensili per tutti i livelli.

ART. 25 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione sarà corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese, mediante busta paga o prospetti equipollenti in cui dovranno essere specificate le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e l'elencazione delle trattenute.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità e quantità della moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento.

Nel caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore deve essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Nel caso che l'Istituzione ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione il

lavoratore ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennità di anzianità e di mancato preavviso.

Qualsiasi trattenuta per risarcimento di danni non deve mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

ART. 26 - ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro del professore d'orchestra è fissato in 5 ore giornaliere (equivalenti a 28 ore settimanali):

- ripartite in due prestazioni e cioè:
 - a) due prove ordinarie di due ore e trenta minuti ciascuna oppure due prove ordinarie di cui una potrà durare due ore e l'altra tre ore o viceversa;
 - b) due esecuzioni ovvero uno spettacolo ed una prova generale oppure due spettacoli della durata effettiva non superiore a 3 ore ciascuno;
 - c) la prova unica della durata di 4 ore nella stagione lirica e di balletto;
 - d) la prova unica della durata di 3 ore e 30 minuti, per la sola attività concertistica.

Una prova unica effettuata, durante un programma, è esaustiva della giornata di lavoro.

Comunque l'Ente avrà la facoltà di recuperare le ore non effettuate, con riferimento alle 5 ore giornaliere dovute, in qualsiasi giorno della produzione in base ad esigenze artistiche purché non si eccedano:

- le 6 ore giornaliere di effettivo lavoro;
- le 7 ore giornaliere nel caso in cui vi sia anche una prestazione convenzionale (vedi viaggio).

Tale facoltà può essere esercitata e si esaurisce nella produzione in corso e/o in quella immediatamente precedente o successiva.

Si puntualizza inoltre che, quale ne sia la durata, convenzionalmente il viaggio (in Regione e/o fuori Regione) equivale a 3 ore lavorative mentre il concerto sinfonico equivale a 2 ore lavorative, lo spettacolo lirico 4 ore e il balletto equivale a 3 ore e 30 minuti in sede e 4 ore in trasferta.

Nel computo dell'orario di lavoro ha valore l'ordine del giorno; le eventuali

modifiche devono essere portate a conoscenza dei professori d'orchestra con un anticipo di 24 ore, da comunicarsi con ordine del giorno ovvero comunicazione telefonica o telegrafica.

In caso di riposo le eventuali modifiche dovranno essere comunicate con un anticipo di 48 ore.

Nella giornata di spettacolo lirico inferiore a 4 ore, l'Ente avrà la facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Tale facoltà non è consentita quando la durata dell'opera è superiore alle 4 ore; nulla è dovuto se lo spettacolo è superiore alle 4 ore.

Durante ciascuna prova di due ore o di due ore e trenta minuti il professore ha diritto a dieci minuti di riposo da computarsi nell'orario di lavoro, mentre per la prova di tre ore e per la prova unica di 4 ore ha diritto a due riposi di dieci minuti effettivi ciascuno, che possono essere cumulabili - a maggioranza dell'orchestra.

Per la prova unica di 3 ore e 30 minuti il professore ha diritto ad un riposo di 15 minuti.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo non inferiore ad un'ora, per l'attività concertistica e non inferiore ad un'ora e 30 minuti per l'attività durante la trasferta lirica.

Nella giornata di domenica, e/o nelle giornate di festività oppure nella giornata di sabato o lunedì qualora il dipendente usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario lavorativo è fissato in tre ore con la possibilità di effettuare, in regime normale, la prova d'assestamento e lo spettacolo o la prova generale o la prova antigerale o la prova ordinaria.

Per quanto concerne lo spettacolo, la prova generale o antigerale possono essere effettuate sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.

Per quanto concerne la prova ordinaria, essa avverrà di norma in regime antimeridiano.

La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita, qualora si renda

necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza della attività promozionale e decentrata, previa informazione del Consiglio di Azienda.

Il 50% delle domeniche riferite alla stagione sinfonica invernale di Milano potranno essere utilizzate per prove o concerti in sede o fuori sede, mentre il restante 50% è libero.

Per il solo personale artistico le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 9,30; quelle serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 00,30 in attività sinfonica e le ore 01,30 in caso di spettacolo lirico. Qualora il rientro avvenga dopo l'1.30 dovranno intercorrere almeno 12 ore e la successiva prestazione.

Tra i due spettacoli dovrà intercorrere normalmente un intervallo non inferiore a 2 ore e mezza per gli spettacoli lirici; 1 ora per l'attività concertistica.

In occasione dei concerti e delle recite liriche, sia in sede che fuori sede è possibile effettuare una prova d'assestamento di 30 minuti, di cui 15 minuti sono da computarsi nel conteggio dell'orario di lavoro.

Di norma la prova d'assestamento sarà di 15 minuti e verrà effettuata sotto concerto.

L'orario ordinario di lavoro degli Ispettori sarà regolato, secondo le esigenze del complesso orchestrale, nel limite delle 7 ore e mezza giornaliere e 3/ e mezza settimanali.

Per gli ispettori e per il personale tecnico - amministrativo al seguito dell'orchestra, la regolamentazione delle trasferte segue quanto stabilito per il personale artistico (v. art. 49).

Per i dipendenti non appartenenti al complesso orchestrale l'orario di lavoro è di 37 ore e mezza settimanali, che di norma si esaurisce in 5 giornate.

L'orario ordinario di lavoro degli operai è fissato, in regime normale, in 37 ore e mezza settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere. L'intervallo per il pasto non

potrà superare le 2 ore.

Per il solo personale tecnico - amministrativo (impiegati ed operai) il lavoro eccedente l'orario di lavoro contrattuale dovrà essere recuperato nei sei mesi successivi allo svolgimento della prestazione, senza comportare l'applicazione dell'art. 28 del presente contratto.

Verrà riconosciuto altresì il pagamento o il recupero del 10% delle ore lavorative supplementari effettuati. Il calcolo della retribuzione oraria verrà ottenuto dividendo la retribuzione mensile per 165 ore.

Si concorda che convenzionalmente la prestazione ai concerti in sede e fuori sede è pari all'orario lavorativo di 3 ore e 45 minuti.

La Fondazione per garantirsi all'interno dell'azienda il servizio riguardante il trasporto degli strumenti in sede e fuori sede che l'esigenza di poter contare su di una estrema flessibilità dell'orario di lavoro dell'autista.

L'orario di lavoro è di 37 ore e mezza settimanali distribuito su 5 giorni.

Si concorda che convenzionalmente la prestazione ai concerti in sede e fuori sede è pari all'orario lavorativo di 7 ore e mezza.

L'autista rimane a disposizione della Fondazione secondo il fabbisogno giornaliero e l'eventuale sfondamento dell'orario troverà compensazione nell'arco del mese in corso o in quello successivo.

Dichiarazione a verbale: Gli Enti si impegnano ad intervenire presso i teatri per ottenere, ove possibile, l'anticipo dell'inizio degli spettacoli lirici in modo da consentire il rientro a Milano entro le ore 1.30.

ART. 27 - PROVE A SEZIONI

La durata della prova a sezione è fissata in due ore, comprensive di 15 minuti di riposo, ed esaurisce convenzionalmente 2 ore e 30 minuti delle 5 ore di lavoro ordinario giornaliero.

La prova unica a sezioni è fissata in 3 ore per sezione e esaurisce le prestazioni giornaliera di cinque ore.

La prestazione di 2 ore in sezione diventa un'ora e 45 minuti con intervallo di 15 minuti.

Per sezione si intende il gruppo degli strumentisti relativi agli "archi", anche ulteriormente suddivisi per gruppi con modalità stabilite dalle parti, ai "legni", agli "ottoni", alla "percussione tastiere ed arpa".

Sono fattibili ulteriori sezioni nell'ambito delle varie famiglie (violini I, violini II, ecc.). In tal caso il professore d'orchestra è tenuto a dare una prestazione di un'ora e 45 minuti - con 15 minuti di intervallo - esauendo in tal modo una prestazione normale di 2 ore e 30 minuti.

In caso di prova unica il professore d'orchestra è tenuto a 2 ore e 30 minuti di prestazione - con 15 minuti di intervallo - esauendo in tal modo la prestazione giornaliera.

La sottosezione della prestazione di 2 ore diventa un'ora e 30 minuti con intervallo di 15 minuti.

ART. 28 - LAVORO STRAORDINARIO

Salvo giustificati motivi d'impedimento, il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto.

Norme che si applicano al personale artistico:

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l'orario normale di cui all'art. 26, sarà compensato come segue:

- in caso di prolungamento di un quarto d'ora del lavoro ordinario con un compenso pari al 12% della retribuzione giornaliera,
- in caso di prolungamento di mezz'ora del lavoro ordinario e per ogni mezz'ora successiva con un compenso pari al 25% della retribuzione giornaliera;

Norme che si applicano al personale amministrativo:

Per orario straordinario si intende quello eccedente il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale.

Per orario notturno si intende, per gli impiegati non addetti agli spettacoli, quello compreso tra le ore 21 e le ore 7, e per gli operai e impiegati addetti agli spettacoli, quello compreso tra le ore 00.30 e le ore 8 (per le prove e l'attività sinfonica) e tra le ore 01.30 e le ore 08.30 (per l'attività lirica).

Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali appresso stabilite:

lavoro straordinario diurno	50%
lavoro notturno	70%
lavoro straordinario notturno	100%
lavoro festivo	60%
lavoro straordinario festivo	100%

La percentuale maggiore assorbe la minore.

Nota a verbale: Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'azienda darà comunicazione preventiva al Consiglio d'Azienda.

Tuttavia nei casi di improrogabili necessità non prevedibili né programmabili l'Ente potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione al Consiglio di Azienda.

ART. 28bis - PROVE STRAORDINARIE

Qualora l'Istituzione richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al professore d'orchestra un compenso globale pari all'80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta.

La durata massima delle prove straordinarie è fissata in due ore ivi compresi 10 minuti di riposo.

E' consentito tuttavia il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie con la corresponsione al professore d'orchestra di un ulteriore compenso del 20% sulla

retribuzione giornaliera.

Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato, rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie.

Il compenso di cui al 1° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.

Art. 29 - ATTIVITA' PROMOZIONALE

Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di incrementare l'attività promozionale nel mondo della scuola e del lavoro nell'intento di diffondere, anche con attività a scopo didattico, la cultura musicale presso sempre maggiori strati di nuovo pubblico.

A tal fine ribadiscono che, nell'ambito del normale orario di lavoro giornaliero, dovrà darsi maggiore sviluppo all'attività di spettacoli gratuiti per studenti e lavoratori, nonché alla programmazione di prove generali con la partecipazione di tale nuovo pubblico.

La regolamentazione di tale attività per tutto ciò che non è già contemplato va stabilita mediante un accordo aziendale con validità annuale; le parti si riservano di riesaminare annualmente i termini di tale accordo.

In sostituzione di una prestazione ordinaria l'Ente può effettuare anche due concerti per le scuole: in tal caso, agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero, verrà preso in considerazione l'arco temporale compreso tra l'orario di inizio del primo concerto e l'orario di termine del secondo concerto.

Pertanto ai fini della determinazione dell'orario di lavoro si riconosce che due concerti per le scuole consecutivi coprono un orario convenzionale di tre ore; un solo concerto un orario convenzionale di due ore.

Nell'intesa tra l'Istituzione, il Consiglio d'Azienda e gli interessati, i professori d'orchestra parteciperanno all'attività di complessi ridotti che svolgono autonomamente e senza la presenza del direttore d'orchestra la preparazione e l'esecuzione di

manifestazioni artistiche.

Sia la preparazione che l'esecuzione di tali manifestazioni avverranno al di fuori del normale orario di lavoro con un compenso forfettario da concordarsi di volta in volta tra le parti di cui sopra.

Il complesso orchestrale, in base all'esigenza di programmazione, può essere suddiviso in più formazioni autonome onde consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche.

ART. 30 – FESTIVITÀ

Sono considerati giorni festivi agli effetti del presente contratto:

- a) i giorni di riposo settimanale (che è sostitutivo della domenica)
- b) le seguenti festività:
 - il primo giorno dell'anno;
 - il giorno di Pasqua;
 - il giorno di lunedì dopo Pasqua;
 - il giorno 25 aprile;
 - il giorno 1° maggio;
 - il giorno 2° giugno;
 - il giorno dell'Assunzione (15/8);
 - il giorno di Ognissanti (1/11);
 - il giorno dell'Immacolata Concezione (8/12)
 - il giorno di Natale;
 - il giorno 26 dicembre;
 - il giorno dell'Epifania (6/1);
 - la ricorrenza del patrono locale (7/12).

Verranno altresì considerati giorni festivi quelle festività nazionali che venissero eventualmente in seguito stabilite da disposizioni di legge.

Qualora il professore d'orchestra sia chiamato a prestare servizio in tali giorni, avrà diritto ad un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera anche in caso di spettacolo o prova generale oppure a un giorno di riposo compensativo (vedi art. 26).

Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 26 che potrà essere richiesta al professore d'orchestra da parte dell'Istituzione.

Nel caso in cui una delle festività suddette coincida con il giorno di riposo settimanale il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo compensativo.

In sostituzione delle festività soppresse di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 ed a seguito del DPR 28 dicembre 1985 n. 792 (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), saranno concessi quattro giorni di permessi individuali retribuiti il cui godimento è previsto come segue:

- 4 giorni compensativi verranno fissati dall'Istituzione tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'attività programmata.

Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre), la cui celebrazione è stata spostata per i lavoratori dell'area tecnico amministrativa alla prima domenica di novembre ovvero nella giornata di lunedì (giorno di riposo) per i professori d'orchestra, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con il riposo, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembre (ne consegue solo il diritto ad un giorno compensativo).

ART. 30bis - RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

Per i professori d'orchestra il giorno destinato a riposo settimanale, che deve coincidere con il 7° giorno lavorativo, sarà di norma il Lunedì.

Alla Direzione è comunque consentito, all'inizio delle singole stagioni, in relazione alle effettive esigenze organizzative della produzione, sentito preventivamente il Consiglio d'azienda al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, di stabilire il riposo in giorno diverso.

La giornata di riposo settimanale può essere eccezionalmente spostata nel corso della stessa settimana, previa comunicazione agli interessati, entro le 48 ore precedenti.

Nel caso in cui lo spostamento del giorno di riposo produca una anticipazione del riposo, nulla è dovuto al lavoratore.

Qualora produca una posticipazione del riposo, o comunque vengano superati i 6gg. lavorativi, al lavoratore sarà corrisposta una maggiorazione del 100% pari a quella prevista per il lavoro festivo di cui all'art. 30, che può essere convertita in una giornata di riposo retribuito.

Inoltre, il cambiamento del giorno di riposo non comporta la maggiorazione della retribuzione prevista dal precedente comma qualora la comunicazione del cambiamento del giorno di riposo avvenga con un anticipo di 60 giorni.

Nell'attività lirica l'Ente ha facoltà di modificare, per comprovata forza maggiore, il giorno di riposo senza osservare il termine di preavviso di 60 giorni.

ART. 31 – FERIE

Ai lavoratori dell'area artistica per ogni anno di effettivo servizio prestato sarà concesso un periodo di ferie retribuite della durata di 30 giorni lavorativi .

Ai lavoratori dell'area tecnico-amministrativa per ogni anno di effettivo servizio prestato sarà concesso un periodo di ferie retribuite della durata di 35 giorni lavorativi.

Le ferie dell'anno in corso devono essere godute entro il 31 luglio dell'anno successivo.

In caso di impossibilità di effettuare le ferie maturate, per comprovate esigenze di servizio, le parti si incontreranno per concordare e definire le modalità di godimento.

In caso di risoluzione del rapporto, di scadenza del termine del contratto a tempo determinato o stagionale, ove non sia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, al lavoratore saranno corrisposte le ferie stesse o l'indennità sostitutiva in proporzione dei mesi di effettivo servizio prestato.

Ai fini del calcolo della indennità sostitutiva le frazioni di mese eguali o superiori ai

quindici giorni saranno considerate come mese intero.

I periodi inferiori ai 15 giorni non saranno considerati.

Le ferie non potranno essere effettuate in periodi di preavviso.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi o in giorni di riposo settimanale.

Qualora, durante il godimento delle ferie, il lavoratore si ammali per la durata di almeno 4 giorni la malattia interrompe le ferie, purché il lavoratore dia immediatamente comunicazione dell'inizio e del termine della malattia stessa.

La scelta del periodo verrà stabilita di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio.

Nota a verbale: Ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato sostitutiva di ferie verrà liquidata in base ai mesi di effettivo servizio prestato nell'anno moltiplicati per il coefficiente 2,50 (l'anno di riferimento decorre dal mese di Agosto al mese di Luglio successivo).

I ratei di ferie, per i lavoratori assunti a tempo determinato, saranno conteggiati sull'intero periodo di lavoro svolto pari a 1/365 per ogni giorno di effettivo lavoro.

ART. 32 – PERMESSI

I permessi di qualsiasi natura sono rilasciati esclusivamente dalla Direzione dell'Ente.

Al lavoratore che ne faccia domanda l'Istituzione può accordare, per gravi motivi adeguatamente documentati e compatibilmente con le esigenze produttive, permessi di breve durata senza retribuzione.

Tali permessi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie.

In caso di grave lutto di famiglia - per decesso dei genitori, figli, fratelli, sorelle e del coniuge - il dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di tre giorni oltre i giorni

eventualmente necessari per il viaggio.

Ai lavoratori a tempo indeterminato sono ulteriormente concessi :

a) Permessi retribuiti “turno di riposo”, fruibili nell'anno di competenza e rapportati al lavoro effettivamente svolto e non frazionabili oltre l'intera giornata, nei seguenti termini:

<u>ANNO</u>	<u>2007 al 2010</u>
Spalla	36
1° Livello	30
2° Livello	27
3° Livello	18**
4° Livello	12
Tecnici/Amm.vi	3

(** a decorrere dal 01/01/2009. Fino al 31/12/2008 i gg. di permesso saranno 14)

Per il conteggio dei permessi retribuiti “turni di riposo”, verranno considerati giorni di presenza effettiva anche le seguenti voci:

3. permessi retribuiti;
4. senza parte (solo la produzione alternata archi-fiati).

Per gli anni 2007 e 2008, alle seconde parti e 2° violoncello, talora non in produzione per effetto della programmazione, saranno garantiti comunque 6 giorni retribuiti per "turno di riposo", qualora non abbiano superato un periodo di 2 settimane senza parte.

La Fondazione concede una produzione solo archi e solo fiati nell'arco dell'anno solare (equivalente a 6 giorni liberi).

b) Permessi non retribuiti per i professori d'orchestra pari a 4 settimane equivalenti a 24 giorni lavorativi.

Le motivazioni del permesso devono essere specificatamente precisate; il periodo potrà essere frazionato in subordine alle esigenze di programmazione in quattro volte. Ogni suddivisione, qualunque ne sia la durata effettiva, viene conteggiata in sei giorni, di cui una frazionabile non oltre l'intera giornata

I giorni di permesso saranno concessi a discrezione della direzione.

c) A tutti i lavoratori tecnici/amministrativi sono concessi tre giorni annuali di permesso retribuito per esigenze personali o familiari da documentare, non frazionabili oltre la mezza giornata, compatibilmente con le esigenze dell'Ente.

I permessi retribuiti non possono essere utilizzati per l'insegnamento (essendo l'insegnamento considerato materia artistica e pertanto regolato dalla normativa dei permessi artistici non retribuiti) o per lavoro.

Inoltre detti permessi non potranno essere accordati nei giorni in cui sono previste prove a sezioni, l'ultima prova prima del concerto, prove generali e concerti o rappresentazioni liriche o di balletto.

Di norma non è ammesso agganciare i permessi, di qualsiasi natura, alle ferie estive, pasquali o natalizie.

La direzione potrà concedere una deroga a tale divieto: in ogni caso i lavoratori in permesso non potranno essere contemporaneamente più di quattro, onde garantire la salvaguardia dell'aspetto artistico.

I permessi, di qualsiasi natura, andranno richiesti per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo e sono subordinati alle esigenze dell'Ente, salvo casi di comprovata forza maggiore. La risposta deve essere data con un congruo anticipo.

Nel conteggio dei giorni di permesso - retribuiti e non retribuiti - si terrà conto anche degli eventuali giorni vuoti e/o liberi, week-end inseriti nella produzione per la quale si è in permesso.

Salvo gravi motivi (da documentare) non potranno essere richiesti permessi in occasione di produzioni in tournée e/o produzioni del gruppo d'archi e fiati.

Eventuali giorni di recupero riconosciuti ai professori d'orchestra per disagi sostenuti in

tournée, non competeranno in alcun modo ai professori in permesso, i quali saranno considerati in permesso non retribuito.

ART. 33 - ASPETTATIVA E PERMESSI SINDACALI

Al lavoratore con anzianità non inferiore a 1 anno può essere concesso per motivi di perfezionamento, su valutazione della Direzione Artistica e compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa nella misura massima di un anno, suddivisibile, se necessario, in tre volte.

L'Ente può concedere al lavoratore che abbia maturato una anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità un periodo di aspettativa non superiore a un anno, frazionabile in tre volte, nell'ambito di un quinquennio.

E' facoltà della direzione dell'Ente chiedere, nel caso la richiesta non fosse per motivi personali autocertificati, ulteriori informazioni utili alla valutazione sull'opportunità della concessione dell'aspettativa.

L'aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità né il diritto alla retribuzione.

L'aspettativa sarà concessa a richiesta del lavoratore anche quando, alla scadenza del periodo utile per la conservazione del posto in caso di malattia, di cui all'art. 37, il lavoratore non sia clinicamente guarito o abbia ancora necessità di cure.

Qualora il lavoratore usi della aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa.

Per i permessi sindacali sono vigenti gli artt. 23-24-31 dello Statuto dei diritti dei lavoratori legge n. 300/70.

In deroga all'art. 23 - III comma si stabilisce che i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a 2 ore all'anno per ciascun dipendente.

Inoltre ai dirigenti sindacali, quali membri dei Comitati provinciali Direttivi delle

Associazioni Nazionali di categoria, firmatarie del presente contratto o delle sezioni regionali o territoriali delle Associazioni stesse, potranno essere invece concessi permessi retribuiti nella misura di 12 giorni annui complessivi per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali.

ART. 33bis - RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME ED ORARIO RIDOTTO

Le parti convengono, in linea di principio, sulla applicabilità del rapporto di lavoro part-time a tutte le figure professionali presenti nella Fondazione.

Per il solo personale artistico e a titolo sperimentale è protratta una particolare forma di "orario ridotto", per un periodo di due anni, che prevede l'impegno lavorativo in due programmi concertistici o in una produzione lirica o di balletto consecutivi ed il successivo riposo nei due programmi seguenti o nella seguente produzione lirica, a prescindere dalla durata degli stessi.

Al termine del biennio le parti effettueranno una verifica sull'applicazione funzionale di questa particolare forma di "orario ridotto".

I lavoratori che utilizzeranno "l'orario ridotto" non potranno essere contemporaneamente più di quattro, onde garantire la salvaguardia dell'aspetto artistico.

Il lavoratore che utilizza "l'orario ridotto" avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro; al termine del biennio di impiego ad "orario ridotto" avrà altresì il diritto al reinserimento a tempo pieno.

In casi eccezionali e ad insindacabile giudizio della direzione il lavoratore potrà richiedere il rientro anticipato a tempo pieno.

Anche per favorire il reinserimento a full time dei professori in "orario ridotto", la direzione si riserva il diritto di valutare di volta in volta se e con quali modalità coprire eventuali posti che si rendessero vacanti in orchestra.

"L'orario ridotto" si realizza attraverso la pattuizione di permessi non retribuiti, la cui fruizione comporta la proporzionale riduzione degli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti.

Al personale amministrativo si applicano tutte le forme di part-time previste dalla normativa vigente.

Il rapporto di lavoro part-time è concesso insindacabilmente e discrezionalmente dalla Direzione.

ART. 34 - PORTATORI DI HANDICAP

Nell'intento di facilitare l'inserimento di portatori di handicap in posti di lavoro corrispondenti alle loro attitudini e capacità lavorative, dovrà essere favorita la loro collocazione presso le strutture aziendali, che, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative, consentano concrete possibilità di attività non emarginanti.

ART. 35 - TOSSICODIPENDENTI E SIEROPOSITIVI

A norma della Legge 26.6.90 n.162 ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si trovino in accertato stato di tossicodipendenza verrà accordato, dietro richiesta e presentazione di idonea certificazione, un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge della durata massima di tre anni per consentire loro di sottoporsi ad effettiva cura riabilitativa presso i servizi sanitari delle ASL o di altra struttura terapeutica/riabilitativa e socio assistenziale.

I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita, per concorrere al programma terapeutico e socio riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità, per un periodo massimo di tre mesi non frazionabili.

Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.

ART. 36 - CONGEDO MATRIMONIALE

Al lavoratore sarà concesso un permesso di 15 giorni lavorativi, con corresponsione della retribuzione, per contrarre matrimonio.

La richiesta di congedo matrimoniale dovrà essere presentata per iscritto all'Istituzione

almeno 15 giorni prima dell'inizio del permesso stesso e dovrà essere compatibile con le esigenze di programmazione.

Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.

Il congedo matrimoniale spetta al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato o stagionale, a condizione tuttavia che il periodo di servizio dallo stesso prestato nel corso dell'anno sia comunque superiore a cinque mesi.

ART. 37 - TRATTAMENTO DI MALATTIA

L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata esclusivamente all'Istituzione (segreteria amministrativa e/o ispettore) entro la giornata in cui si verifica l'assenza stessa.

In mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

In caso di assenza per indisposizione o malattia, il lavoratore dovrà esibire all'Ente un certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.

L'Istituzione può effettuare il controllo delle assenze per infermità del dipendente attraverso i servizi ispettivi del competente Istituto Previdenziale.

L'Istituzione ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.

Il lavoratore assente per malattia od infortunio non sul lavoro è tenuto, fin dal primo giorno e per l'intero periodo di assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato all'Ente dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, anche in giornata festiva o di riposo settimanale.

Il lavoratore che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro

ai sensi della legge 11 novembre 1983 n. 638.

Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.

Terminato il periodo di malattia il professore d'orchestra deve ritenersi a tutti gli effetti a disposizione dell'Ente.

In caso di produzione già avviata, a discrezione della Direzione Artistica, il professore potrà essere reinserito in organico; diversamente è tenuto a depositare la propria firma, presso la sede amministrativa dell'Ente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12,30, il Sabato e la Domenica presso la sede di concerto ovvero alla partenza del pullman alla presenza dell'Ispettore, fino all'inizio della nuova produzione.

Qualora si verifichi una interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, l'Istituzione conserverà al lavoratore assunto a tempo indeterminato il posto, senza interruzione di anzianità, per un periodo di mesi 6 in caso di anzianità fino a 5 anni, di mesi 9 fino a 10 anni e di mesi 12 per l'anzianità che superi i 10 anni.

Nel corso di un anno il trattamento sopra previsto potrà essere fruito dal lavoratore una sola volta, continuativamente o in più riprese, cumulandosi cioè i singoli periodi di interruzione qualora la malattia sia divenuta cronica o si verifichino ricadute.

Qualora, però, nel corso dello stesso anno il lavoratore che abbia già fruito, totalmente o in parte, del trattamento di malattia cui ha diritto, incorra, dopo aver ripreso servizio, in altra malattia, la quale abbia cause e carattere del tutto indipendente della prima, il trattamento stesso sarà riapplicato.

Agli effetti delle norme sopra stabilite l'anno si intende avere inizio dal primo giorno di assenza per malattia.

Durante il periodo di malattia l'Istituzione corrisponderà al lavoratore l'intera retribuzione per la prima metà del periodo di conservazione del posto e mezza retribuzione per il restante periodo.

Se l'interruzione di servizio supera i limiti massimi di cui sopra, l'Istituzione, ove licenzi il lavoratore, gli corrisponderà la indennità di anzianità nonché l'indennità sostitutiva del preavviso.

La malattia che abbia inizio nel periodo di preavviso dà diritto al trattamento di cui sopra fino alla scadenza del preavviso.

Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato o stagionale il trattamento di malattia sarà applicato al massimo fino alla scadenza della scrittura.

Il lavoratore, qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non gli consenta di riprendere servizio, potrà chiedere la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità ed alla indennità sostitutiva del preavviso.

Ove ciò non avvenga e l'Istituzione non provveda al licenziamento del lavoratore, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.

Le indennità corrisposte da Istituti Previdenziali ai quali l'Istituzione concorra con i propri contributi, assorbono fino alla concorrenza dell'ammontare il trattamento economico di cui sopra.

ART. 38 - INFORTUNI SUL LAVORO

In caso di infortunio nell'ambiente di lavoro l'Istituzione conserverà il posto al lavoratore sino alla guarigione clinica e gli corrisponderà per il detto periodo quanto avrebbe percepito, a qualunque titolo, per le mancate prestazioni lavorative che avrebbe effettivamente svolto, con deduzione di quanto lo stesso abbia diritto a percepire dall'Istituto assicuratore contro gli infortuni o da altro Istituto, a titolo di indennità temporanea.

Per i lavoratori assunti con contratti stagionali o a termine il trattamento di cui sopra cesserà alla scadenza del contratto e sino alla guarigione clinica verrà comunque limitato al solo trattamento economico contrattuale con esclusione di ogni altro elemento retributivo.

In caso di assenza per infortunio non dipendente da causa di servizio il lavoratore avrà diritto al trattamento di malattia.

In tal caso l'Istituzione anticiperà al lavoratore un importo pari alla intera retribuzione per la prima metà del periodo di conservazione del posto e la metà per il rimanente periodo.

Tali somme saranno rimborsate all'Istituzione dal lavoratore solamente nel caso in cui quest'ultimo abbia diritto ad essere risarcito da un Istituto assicuratore o da un terzo per i danni subiti.

ART. 39 - TUTELA DELLA MATERNITÀ

L'Ente corrisponderà il 100% della retribuzione nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio previsto dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204.

Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà computato ai fini dell'anzianità di servizio, della tredicesima e quattordicesima mensilità e delle ferie.

Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'INPS una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione giornaliera.

Tale ulteriore periodo verrà computato ai fini del T.F.R. e all'anzianità di servizio.

I riposi giornalieri sono permessi orari retribuiti che spettano alla lavoratrice madre durante l'orario di lavoro nel primo anno di età del bambino.

Per orario giornaliero di lavoro da 6 ore in poi sono riconoscibili 2 ore di permesso, mentre il riposo è di un'ora per un orario di lavoro inferiore alle 6 ore.

ART. 40 - DIVIETI E NORME SPECIALI

Il lavoratore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall'Istituzione in appositi regolamenti interni, purché essi non contrastino con le disposizioni del presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni dell'Istituzione.

In caso di inadempienza saranno applicate le norme previste dall'articolo successivo.
In nessun caso il manifesto al pubblico costituirà impegni per l'Istituzione.

ART. 41 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della gravità, con;

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
- d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
- e) licenziamento senza preavviso e con perdita della relativa indennità.

La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c).

Il provvedimento di cui alla lettera d) si applica nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto che siano così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.

Per la procedura di applicazione si fa riferimento alla Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

ART. 42 – ASSENZE

Salvo quanto previsto per il caso di malattia, ogni impedimento che non consenta al lavoratore di raggiungere il luogo di lavoro per l'ora indicata nell'ordine di servizio, dovrà essere comunicato esclusivamente all'Istituzione immediatamente, salvo giustificato motivo.

Il lavoratore che, chiamato in servizio, non si presenti senza giustificato motivo sarà

considerato dimissionario.

ART. 43 - TERMINI DI PREAVVISO

Il rapporto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso notificato per iscritto i cui termini sono così stabiliti :

Professori d'orchestra:

- 1 mese per anzianità fino a 2 anni;
- 2 mesi per anzianità fino a 4 anni;
- 3 mesi per anzianità fino a 9 anni;
- 4 mesi per anzianità oltre i 9 anni.

Impiegati:

<u>anni di servizio</u>	<u>la cat.</u>	<u>2a cat.</u>	<u>3a cat.</u>
fino a 5 anni	2 mesi	1 mese	15 giorni
oltre i 5 anni e fino a 10 anni	3 mesi	45 giorni	30 giorni
oltre i 10 anni	4 mesi	2 mesi	45 giorni

Operai:

- 15 giorni per anzianità fino a 5 anni;
- 45 giorni per anzianità oltre i 5 anni.

Il termine di preavviso decorre dalla metà e dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini predetti deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato ai fini dell'anzianità a tutti gli effetti.

In caso di risoluzione del rapporto da parte del dipendente per cause attribuibili all'Istituzione e così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso è dovuta oltre alla, indennità di anzianità anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

ART. 44 - CERTIFICATI DI SERVIZIO

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa, l'Istituzione rilascerà, a richiesta, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato alle sue dipendenze e della natura della prestazione esplicata.

ART. 45 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le seguenti norme.

L'indennità verrà liquidata nella misura di una mensilità della retribuzione mensile in godimento al momento della cessazione del rapporto, per quanti sono gli anni di servizio prestato.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione specificata al primo comma dell'art. 15 anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, purché siano di ammontare determinato.

ART. 46 - INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del lavoratore l'indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso devono corrisponderci agli aventi diritto secondo le norme del codice civile.

ART. 47 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE

Nelle assunzioni con contratto a termine l'anticipata risoluzione del rapporto non dovuta a ragioni disciplinari porterà la parte inadempiente al pagamento a favore dell'altra parte della somma che il lavoratore avrebbe percepito dal giorno della interruzione del rapporto fino al termine di scadenza del contratto.

ART. 48 - SERVIZIO MILITARE

Per il trattamento del lavoratore durante il periodo di chiamata e di richiamo alle armi ovvero per il periodo di servizio civile si applicheranno le norme di legge e gli accordi a carattere generale vigenti in materia.

Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'Ente agli effetti degli scatti di anzianità.

ART. 49 – TRASFERTE

Il lavoratore ha l'obbligo di partecipare alle trasferte che impegnano l'Ente nella Regione, in Italia e all'estero. La scelta del mezzo di trasporto verrà concordata tra l'Ente e il Consiglio dei delegati.

In caso di utilizzo della propria autovettura, il professore d'orchestra è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente accompagnata da una dichiarazione scritta di esonero di responsabilità.

Fatte salve le dovute verifiche sull'applicazione dell'art. 9 - VII comma della legge n. 498 del 23/12/92 l'Istituzione corrisponderà per le trasferte al lavoratore il seguente trattamento:

PER L'ATTIVITA' CONCERTISTICA:

- nella grande Milano (comuni della Tabella A): effettuazione delle 2 normali prestazioni giornaliere senza diritto ad indennità di trasferta.
- per tutti i comuni della Lombardia e per quelli fuori regione compresi in un raggio di 200 km. da Milano: effettuazione di una prestazione giornaliera (viaggio+concerto+prova d'acustica) con indennità di trasferta omogenea fissata in Euro 12,91.

Si stabilisce il tetto per l'ora del rientro nelle 00.30 per la concertistica e le 01.30 per la lirica; gli eventuali rientri dopo tale orario saranno raddoppiati e arrotondati in 30 minuti e recuperati in giorni compensativi.

I rientri dopo la 01.30 e non oltre le ore 03.00 fanno riferimento al giorno di prestazione.

Oltre i 200 km con pernottamento la trasferta è fissata in Euro 77,47. onnicomprensive e per il solo giorno di andata.

Per viaggio si intende quello effettivo con inizio dalla convocazione.

Oltre i 200 km senza pernottamento la trasferta è fissata in Euro 87,80. onnicomprensive.

In caso di pernottamento, chi non utilizza l'albergo messo a disposizione della Fondazione, deve darne preventiva comunicazione.

Qualora non ci sia la disdetta il professore d'orchestra non ha diritto alla trasferta maggiorata.

PER L'ATTIVITÀ LIRICA;

E' fissata una trasferta omogenea di Euro 20,65 a prescindere dalla località o dal numero delle prestazioni effettuate, (essa è comprensiva del viaggio che pertanto non verrà conteggiato).

Al lavoratore in missione individuale per conto dell'Ente si applica il trattamento previsto dal precedente articolo.

Tuttavia il lavoratore avrà diritto anche al rimborso delle altre spese accessorie sostenute per l'espletamento della missione (spese telegrafiche, telefoniche e per taxi).

Per il conteggio chilometrico valgono le tabelle ACI.

In caso di utilizzo della propria autovettura, compete un'indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Ai lavoratori dell'area tecnico-amministrativa è riconosciuta una trasferta di Euro 15,50 per ogni prestazione che giustifica la trasferta.

Per trasferte in Regione, fuori Regione e in tournée il trattamento economico dei dipendenti dell'area tecnico-amministrativa segue quanto previsto per il complesso orchestrale.

ART. 50 - TOURNEE NAZIONALI ED ESTERE

In caso di tournée nazionali ed estere al lavoratore è garantito:

- a) vitto e alloggio in camera (anche doppia) in alberghi almeno di 3 stelle o livello di confort equivalente;
- b) indennità forfettaria giornaliera onnicomprensiva a titolo di rimborso per le piccole spese. In caso di pernottamento, inclusa la colazione, per tutte le trasferte il

compenso di cui sopra s'intende comprensivo del rimborso forfettario per le piccole spese.

Se l'orario di partenza è fissato dopo le ore 13 ed il rientro è effettuato entro le ore 14 competerà la mezza trasferta.

Le indennità saranno determinate caso per caso d'intesa con il Consiglio dei delegati in relazione al costo della vita e al cambio in vigore nei paesi ospitanti.

L'indennità di trasferta è omnicomprensiva.

- c) ovvero, in caso di solo pernottamento, una somma forfettaria giornaliera che non potrà essere inferiore a Euro 77,47 omnicomprensive.

Le ore di viaggio, qualunque ne sia la durata, sono retribuite nei giorni di trasferimento dei complessi con il solo normale trattamento di trasferta.

Tuttavia le prestazioni lavorative ordinarie giornaliere si intendono esaurite in caso di viaggi diurni di durata superiore a sei ore consecutive.

Qualora venga effettuato un concerto in giornata di trasferta, e dopo 4 ore consecutive di viaggio, nessun'altra prestazione ordinaria potrà essere richiesta ai complessi artistici.

ART. 51 - INDENNITÀ' PER LAVORO ALL'APERTO

In caso di spettacoli, concerti, balletti, opere che si terranno all'aperto, verrà riconosciuta un'indennità per lavoro disagiato di Euro 10,00.

ART. 52 - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Tutti i lavoratori saranno iscritti all'E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo).

ART. 53 - ATTIVITÀ' SINDACALI

Si applica integralmente quanto previsto nella legge 20 maggio 1970 n.300, nonché gli accordi confederali vigenti in materia.

ART. 54 - VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI

L'Istituzione, su delega del lavoratore, tratterà sulle competenze spettanti - su delega - e lo verserà, giusta autorizzazione dei singoli lavoratori, all'amministrazione

dell'Organizzazione Sindacale designata dal lavoratore.

ART. 55 - CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI

Per quanto non ha formato oggetto di trattativa e definizione nel presente contratto valgono le eventuali regolamentazioni o situazioni esistenti nelle singole Istituzioni.

ART. 56 – DECORRENZA

Il presente contratto decorre 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2010.

Successivamente si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della sua scadenza.

ART. 57 - SISTEMA DI INFORMAZIONE

La direzione aziendale, nel corso di uno specifico incontro fornirà all'organizzazione territoriale dei lavoratori ed al Consiglio di azienda informazioni sulle linee e proposte di programmazione annuale dell'Istituzione e sulla conseguente organizzazione del lavoro, nonché sulle prospettive occupazionali nell'Istituzione.

La direzione dei Pomeriggi Musicali si impegna altresì a illustrare annualmente il Bilancio Consuntivo della Fondazione alle organizzazioni sindacali territoriali ed al consiglio d'azienda.

Nota a verbale: Nell'ambito del complesso orchestrale le eventuali decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

ART. 58 - MOBBING

Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuata dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore.

Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno le parti propongono, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

- affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
- favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.

TABELLA A

ELENCO DEI COMUNI DELLA ZONA "GRANDE MILANO"

ARESE

ASSAGO

BAGGIO

BARANZATE

BOLCIANO

BOLLATE

BORGO LOMBARDO

BRESSO

BRUGHERIO

BRUZZANO

BUCCINASCO

CALDERARA

CASSINA NUOVA

CERNUSCO SUL NAVIGLIO

CESANO BOSCONI

CHIARAVALLE MILANESE

CINISELLO BALSAMO

COLOGNO MONZESE

CORMANO

CORSICO

CRESCENZAGO

CUSANO MILANINO

FIGINO

GRATOSOGGIO

INCOIANO

METANOPOLI

VIMODRONE

MEZZATE

NOVATE MILANESE

OMATE

OSPIATE

PADERNO DUGNANO

PERO

PESCHIERA BORROMEO

PIOLTELLO

POASCO

QUARTO CAGNINO

QUINTO ROMANO

QUINTO SOLE

ROGOREDO

ROMANO BANCO

SAN BOVIO

SAN DAMIANO

SAN DONATO MILANESE

SAN FRUTTUOSO

S. GIULIANO MILANESE

S. MAURIZIO AL LAMBRO

SEGRATE

SESTO SAN GIOVANNI

SESTO ULTERIANO

TORRETTA

TRIULCO

ALLEGATO "A"

MINIMI TABELLARI MENSILI PER I DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

	<u>Dall' 1.1.2007</u>	<u>Dall' 1.1.2008</u>	<u>Dall' 1.1.2009</u>	<u>Dall' 1.1.2010</u>
1° liv.	€. 1.263,15	€. 1.323,92	€. 1.374,88	€. 1.425,15
2° liv.	€. 1.149,50	€. 1.206,33	€. 1.253,99	€. 1.301,00
3° liv.	€. 1.035,58	€. 1.088,44	€. 1.132,76	€. 1.176,48
3° liv. Imp.	€. 1.088,96	€. 1.143,60	€. 1.189,41	€. 1.234,61
4° liv.	€. 975,63	€. 1.026,36	€. 1.068,90	€. 1.110,87
5° liv.	€. 879,66	€. 926,99	€. 966,67	€. 1.005,82
6° liv.	€. 871,88	€. 918,81	€. 958,16	€. 996,98
7° liv.	€. 792,43	€. 836,63	€. 873,69	€. 910,25
8° liv.	€. 759,81	€. 802,90	€. 839,03	€. 874,67
9° liv.	€. 721,60	€. 763,13	€. 797,95	€. 832,30
10° liv.	€. 660,64	€. 699,40	€. 731,90	€. 763,97

** maggiorazione 20% per primo violino di spalla

ALLEGATO "B"

MINIMI TABELLARI MENSILI PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA ASSUNTI CON CONTRATTI TERMINE

	<u>Dall'1.1.2007</u>	<u>Dall'1.9.2008</u>	<u>Dall'1.1.2009</u>	<u>Dall'1.1.2010</u>
1° liv.	€. 1.203,12	€. 1.259,59	€. 1.306,94	€. 1.353,65
2° liv.	€. 1.093,27	€. 1.146,07	€. 1.190,34	€. 1.234,02
3° liv.	€. 983,36	€. 1.032,48	€. 1.073,66	€. 1.114,29
4° liv.	€. 925,53	€. 972,67	€. 1.012,20	€. 1.051,20

** maggiorazione 20% per primo violino di spalla

ALLEGATO "C"

MINIMI TABELLARI MENSILI PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA ASSUNTI CON CONTRATTI A TERMINE STAGIONI LIRICHE

	<u>Dall'1.1.2007</u>	<u>Dall'1.9.2008</u>	<u>Dall'1.1.2009</u>	<u>Dall'1.1.2010</u>
1° liv.	€. 999,72	€. 1.049,68	€. 1.091,57	€. 1.132,90
2° liv.	€. 889,87	€. 936,16	€. 974,97	€. 1.013,26
3° liv.	€. 779,96	€. 822,57	€. 858,30	€. 893,55
4° liv.	€. 722,13	€. 762,76	€. 796,83	€. 830,44

** maggiorazione 20% per primo violino di spalla

ALLEGATO “D”

ASSEGNO INTEGRATIVO

1° liv.	€	74,35
2° liv.	€	69,88
3° liv.	€	64,66
3° liv. Imp.	€	66,84
4° liv.	€	62,06
5° liv.	€	57,89
6° liv.	€	55,96
7° liv.	€	54,07
8° liv.	€	52,71
9° liv.	€	50,80
10° liv.	€	47,42